

ALLEGATO 4 BIS**SCHEMA DI CONTRATTO (CONDIZIONI SPECIALI)****SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DI INTERVISTE CATI
PER LA REALIZZAZIONE DELL'INDAGINE CONTINUA SULLE
FORZE DI LAVORO PER ISTAT – EDIZIONE 2****ID 2131**



Parte Speciale

- Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione**
- Articolo 2 S: Durata**
- Articolo 3 S: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia**
- Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa**
- Articolo 5 S: Proprietà dei prodotti in genere**
- Articolo 6 S: Dimensioni massime dei singoli servizi**
- Articolo 7 S: Garanzie**
- Articolo 8 S: Subappalto**
- Articolo 9 S: Attività preparatorie all'avvio delle indagini**
- Articolo 10 S: Produttività delle risorse impiegate**
- Articolo 11 S: Conduzione e gestione delle interviste**
- Articolo 12 S: Servizi connessi e strumentali**
- Articolo 13 S: Verifica di conformità e quota sospesa**
- Articolo 14 S: Penali e rilievi**
- Articolo 15 S: Corrispettivo**
- Articolo 16 S: Fatturazione e pagamento**
- Articolo 17 S: Condizione particolare di risoluzione**
- Articolo 18 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**
- Articolo 19 S Clausola sociale**
- Articolo 20 S: Nomina Responsabile del trattamento - istruzioni**
- Articolo 21 S: Commissione a carico del fornitore ai sensi del decreto ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2012**

Parte Generale

- Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici**
- Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali**
- Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive**
- Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza**
- Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore**
- Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software**
- Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti, ove applicabile**
- Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa**
- Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali**
- Articolo 10 G: Garanzia definitiva**
- Articolo 11 G: Recesso**
- Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito**
- Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi**
- Articolo 14 G: Subappalto**
- Articolo 15 G: Foro esclusivo**
- Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali**

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CATI per la realizzazione dell'indagine continua sulle forze di lavoro per ISTAT – edizione 2 — ID 2131

Allegato 4 bis – Schema di contratto - Condizioni Speciali



Articolo 17 G: Risoluzione

Articolo 18 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Articolo 19 G Incompatibilità



rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, del valore di _____; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;

- e) successivamente alla stipula da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- f) il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: 79461087C1;
- g) le attività oggetto del Contratto non danno origine a richieste da interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI. Tenuto conto della natura e modalità di svolgimento delle prestazioni come valutata da ISTAT, risulta che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza sono pari a zero;
- h) il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- i) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- j) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" Dichiarazione d'offerta economica; Allegato "II" Offerta Tecnica; Allegato "III" Capitolato tecnico e relativi allegati; Allegato "IV" Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; Allegato "V" Patto di integrità; "Allegato "VI" Flusso Dati per la commissione a carico del Fornitore, "Allegato "VII" Personale relativo al precedente affidamento; "Allegato "VIII" Piano di assorbimento; *<eventuale, l'Allegato IX, il contratto di avvalimento>*, nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- k) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
- l) valgono le seguenti definizioni:
 - per la Committente si intende ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica;
 - ogni volta che nelle Condizioni generali viene eseguito un riferimento a "Committente e/o Amministrazioni", l'espressione deve intendersi riferita alla Committente.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CATI per la realizzazione dell'indagine continua sulle forze di lavoro per ISTAT – edizione 2 — ID 2131

Allegato 4 bis – Schema di contratto - Condizioni Speciali



OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute "nell'Offerta Tecnica", nel "Capitolato Tecnico e relativi allegati" e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
 - a) Servizio di conduzione e gestione di un numero indicativo di n. 453.300 interviste con tecnica CATI, per la realizzazione dell'indagine continua sulle **Forze di Lavoro**;
 - b) Servizio di conduzione e gestione di un numero indicativo di n. 13.500 interviste con tecnica CATI, per la realizzazione dell'indagine pilota finalizzata all'introduzione di innovazioni metodologiche e contenutistiche per l'indagine oggetto del presente documento;
 - c) Servizi connessi e strumentali all'indagine Forze di lavoro per un massimo di 18 canoni bimestrali.
2. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché nella relativa appendice e Allegati;
3. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e *best practices* indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà della Committente stessa. Ne consegue che l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli *standard* tecnologici del mercato; tali attività non comporteranno alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Inoltre l'Impresa si impegna a trasferire gratuitamente alla Committente, o a terzi da essa designati, il *know how* necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste della Committente, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'articolo 14 S "Penali e rilievi". Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dall'Impresa: ad esse si applicano i livelli di servizio e le sanzioni previste per la manutenzione correttiva. Qualora i valori di soglia degli indicatori di qualità, ivi inclusi i termini di consegna di prodotti/documenti /soluzioni/sistemi citati nei successivi articoli, siano migliorati dall'Offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria, tali nuovi valori e termini sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione di gara. < *Eventuale* Gli indicatori aggiuntivi offerti



ARTICOLO 5 S

PROPRIETÀ DEI PRODOTTI IN GENERE

1. La Committente acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. La Committente potrà/potranno, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Committente tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Committente in eventuali registri od elenchi pubblici.
4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della Committente che ne potrà/potranno disporre liberamente.
5. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente.
6. Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 6 S

DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, d'anzì indicate, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 15 S "Corrispettivo" comma 1.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CATI per la realizzazione dell'indagine continua sulle forze di lavoro per ISTAT – edizione 2 — ID 2131

Allegato 4 bis – Schema di contratto - Condizioni Speciali



prescritto nel Capitolato Tecnico, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla Committente e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 7 (sette) giorni solari, il nominativo e il curriculum della nuova figura professionale.

4. L'Impresa riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine di 5 (cinque) giorni solari dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dalla Committente, pena l'applicazione delle penali. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
5. Qualora, nell'ambito delle attività di supervisione e monitoraggio sulle attività del servizio effettuate dal Fornitore come indicato nel Capitolato Tecnico dovesse risultare la mancata effettuazione dell'intervista, dichiarata invece come eseguita, il Fornitore del Servizio dovrà comunicare tale esito all'ISTAT entro 2 (due) giorni lavorativi pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 14 S e dovrà procedere alla sostituzione dell'intervistatore.
6. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi 4 e 5 del presente articolo, la Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
7. Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
8. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
9. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Committente del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 6, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 5 (cinque) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Committente.
10. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare la penale di cui all'articolo 14 S.
11. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.



giustificativi di spesa e in ogni caso in misura non superiore a Euro 350,00 al giorno a persona.

6. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.
7. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, alla Committente, al sistema di gestione del servizio oggetto del presente contratto, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.
8. L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche (verifiche mirate), effettuate dalla Committente, svolte nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato tecnico.
9. Le spese di viaggio e alloggio di tutto il personale ISTAT coinvolto nel monitoraggio presso l'Impresa sono a carico dell'Impresa a fronte di giustificativi di spesa e in ogni caso in misura non superiore a Euro 350,00 al giorno a persona e non comportano ulteriori oneri economici per ISTAT.
10. L'impresa, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico, è tenuta ad effettuare, con carattere di continuità, il monitoraggio delle attività mediante la produzione di apposita reportistica, al fine di assicurare la qualità del servizio e sanare le criticità riscontrate in corso di svolgimento.
11. L'impresa dovrà inoltrare alla Committente, secondo le scadenze disciplinate nel Capitolato Tecnico, tutta la reportistica richiesta in ordine all'andamento delle rilevazioni e all'operato degli intervistatori, pena l'elevazione di rilievi o l'applicazione delle penali ove previsto.

ARTICOLO 13 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ E QUOTA SOSPESA

1. In corso di contratto la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. L'operatività del sistema CATI e degli applicativi per la produzione di file di microdati e reportistica messi a disposizione dal Fornitore, è sottoposta ad una prima verifica inerente il complesso delle funzionalità richieste, per l'accertamento delle stesse e della loro rispondenza ai requisiti richiesti nel Capitolato Tecnico e relativa Appendice A; tale verifica verrà effettuata dall'ISTAT, in contraddittorio con l'Impresa, secondo le specifiche e i tempi definiti nel Capitolato.
3. Nel corso delle procedure di test del sistema CATI e degli applicativi per la produzione di file di microdati e reportistica, l'ISTAT si riserva la facoltà di formulare richiesta di modifiche e correttivi, da sottoporre a test, al fine di ottenere la piena e ottimale rispondenza alle funzionalità e caratteristiche richieste.
4. La verifica di cui al comma 2 si intende positivamente superata solo se le verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo. L'esito positivo della verifica del sistema CATI e



degli applicativi per la produzione di file di microdati e reportistica sarà attestato da apposito verbale da cui risulti la consegna, da parte dell'Impresa, del sistema e degli applicativi nella versione definitiva pronta all'utilizzo per lo svolgimento della formazione iniziale e per l'avvio della rilevazione e la contestuale accettazione da parte dell'ISTAT.

5. Resta inteso che l'ISTAT si riserva, anche in corso di rilevazione, la possibilità di richiedere modifiche, senza oneri economici aggiuntivi, sulla base di problematiche rilevate nell'impostazione grafica e nei contenuti nonché in ragione delle esigenze di aggiornamento dei questionari e delle funzioni previste dai sistemi suddetti.
6. In caso di mancato rispetto delle tempistiche indicate in sede di Capitolato Tecnico da parte dell'Impresa, l'ISTAT provvederà all'applicazione delle penali previste.
7. Al fine di accertare la regolare esecuzione delle prestazioni continuative, rispetto alle condizioni e termini stabiliti nel capitolato tecnico l'ISTAT effettuerà verifiche, con cadenza bimestrale, entro 20 (venti) giorni dalla chiusura delle attività relative al bimestre:
 - a) con riferimento alle attività di **conduzione e gestione delle interviste** e relativamente alla verifica in ordine alla **completezza delle interviste** secondo quanto riportato nel Capitolato Tecnico, per le settimane di riferimento chiuse nel bimestre. L'accettazione delle suddette attività avverrà sulla base delle interviste complete effettuate, individuate secondo i criteri descritti nel Capitolato Tecnico e dovrà risultare da apposito verbale;
 - b) con riferimento all'erogazione dei **servizi connessi e strumentali**, per le attività erogate nel bimestre. L'accettazione degli stessi dovrà risultare da apposito verbale.
8. ISTAT si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
9. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al Responsabile del Procedimento.
10. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
11. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione del servizio", per la relativa prestazione contrattuale, da parte della Committente.
12. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione delle azioni contrattuali applicabili ai casi riscontrati.
13. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività di verifica, quest'ultima verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie.



14. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per ISTAT, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o eventualmente di quelli migliorativi offerti.
15. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
16. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
17. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle stesse.
18. Per quanto attiene il tasso di completezza previsto per le reinterviste, l'Impresa prende atto e accetta che, in caso di mancato raggiungimento della soglia minima *<ovvero del valore migliorativo offerto>*, l'ISTAT non corrisponderà la relativa quota calcolata secondo il criterio di seguito illustrato, salva l'applicazione di ulteriori penali ove previste.
19. Qualora dalle verifiche di conformità dovesse risultare che il tasso di completezza per le reinterviste di cui al Capitolato Tecnico, relativamente all'insieme delle settimane di riferimento chiuse nel bimestre, sia inferiore alla soglia minima *<ovvero al valore migliorativo offerto>*, l'ISTAT non riconoscerà all'Impresa, relativamente alle reinterviste complete realizzate nel suddetto periodo, una quota del corrispettivo unitario calcolata secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

Riduzione del tasso di completezza raggiunto con arrotondamento all'intero più vicino	% Quota sospesa sul corrispettivo unitario
-1%	1,00%
-2%	3,00%
-3%	5,00%
-4%	7,50%
-5%	10,00%

In caso di tasso di completezza raggiunto maggiore o uguale alla soglia offerta, la quota sospesa sarà corrisposta per intero.

20. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
21. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.



22. La Committente effettuerà la verifica di conformità relativamente ai CAM per le attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio (Decreto 13 dicembre 2013 - G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014) in caso di acquisto/noleggior di nuove attrezzature.

ARTICOLO 14 S

PENALI E RILIEVI

1. **Mancato rispetto della soglia relativa al tasso di completezza delle reinterviste.** Qualora dalle verifiche effettuate dall'ISTAT, il tasso di completezza per le **reinterviste** risulti inferiore di oltre 5 punti percentuali rispetto al valore minimo *<ovvero valore migliorativo offerto>*, per ogni punto percentuale in diminuzione l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).
Qualora il tasso di completezza bimestrale per le reinterviste risulti inferiore al 70% oppure risulti inferiore all'80% per tre bimestri nell'arco di 12 mesi, l'ISTAT si riserva di procedere alla risoluzione del Contratto.
2. **Mancato rispetto della soglia relativa al tasso di completezza delle prime interviste.** Qualora dalle verifiche effettuate dall'ISTAT, il tasso di completezza per le **prime interviste** risulti inferiore rispetto al valore minimo *<ovvero valore migliorativo offerto>*, per ogni punto percentuale in diminuzione l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 2.000,00 (duemila/00).
Qualora il tasso di completezza bimestrale per le prime interviste risulti inferiore al 60% oppure risulti inferiore al 70% per tre bimestri nell'arco di 12 mesi, l'ISTAT si riserva di procedere alla risoluzione del Contratto.
3. **Mancato rispetto della soglia relativa alla percentuale di interviste complete (reinterviste e prime interviste) realizzate nelle prime due settimane successive alla settimana di riferimento per l'insieme delle settimane chiuse nel bimestre.** Qualora dalle verifiche effettuate dall'ISTAT, la percentuale di interviste complete (reinterviste e prime interviste) realizzate nelle prime due settimane successive alla settimana di riferimento per l'insieme delle settimane chiuse nel bimestre risulti inferiore rispetto al valore minimo *<ovvero valore migliorativo offerto>*, per ogni punto percentuale in diminuzione l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 2.000,00 (duemila/00).
Trova applicazione, ai fini della presente penale, la rimodulazione alla soglia suddetta per ogni settimana chiusa nel bimestre la cui settimana di riferimento inizia nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 20 agosto, secondo quanto precisato all'articolo 13 S.
4. **Mancato svolgimento delle interviste.** Nell'ipotesi in cui, dalle verifiche effettuate dall'ISTAT, dovesse risultare che anche una sola famiglia non abbia rilasciato l'intervista dichiarata come effettuata, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni evento.
5. **Numeri di telefono errati.** Nell'ipotesi in cui, dalle verifiche effettuate dall'ISTAT, dovesse risultare che anche una sola famiglia sia raggiungibile al numero di telefono dichiarato come errato dall'Impresa, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni evento.



13. **Eccesso di rilievi per mancato rispetto delle tempistiche relative all'invio giornaliero della reportistica degli indicatori e dei file di microdati.** In caso di superamento del numero massimo di numero 3 rilievi per mancato rispetto delle tempistiche di invio giornaliero della reportistica degli indicatori e dei file di microdati come previsto dal Capitolato tecnico, l'ISTAT applicherà una penale pari a euro 1.000,00 (mille/00).
14. **Eccesso di rilievi per irregolare svolgimento delle interviste risultante dalle attività di monitoraggio di ISTAT.** Qualora dalle attività di monitoraggio di ISTAT, in sala e/o da remoto, si riscontri il superamento di numero 3 rilievi in caso di mancato rispetto delle regolari modalità di svolgimento delle interviste alla famiglia, rispetto alle specifiche del capitolato e/o a quanto proposto in offerta, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).
15. **Eccesso di rilievi per mancata corrispondenza tra il numero di figure professionali impiegate e quelle offerte.** Qualora dalle verifiche effettuate da ISTAT si riscontri il superamento di numero 3 rilievi per mancata corrispondenza tra il numero di figure professionali impiegate e quelle offerte in sede di gara, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00). Resta inteso che, dal momento del rilievo da parte di ISTAT, il Fornitore dovrà provvedere entro 3 (tre) giorni lavorativi a reintegrare il numero di figure professionali, pena l'applicazione della penale di cui al precedente comma 8.
16. **Mancato rispetto del livello di attrition.** In caso di mancato rispetto del livello di attrition specificato nel Capitolato tecnico *<ovvero valore migliorativo offerto>*, per ogni punto percentuale in aumento, ISTAT applicherà una penale pari a euro 500,00 (cinquecento/00).
17. Istat si riserva di applicare una penale pari a euro 1.000,00 (mille/00) per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
 - presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa,
 - immissione nella rete interna dell'ISTAT di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni.
18. Nel caso in cui, come previsto all'articolo 20 S del presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile primario del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", la Committente applicherà all'Impresa - Responsabile primario del trattamento una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 15 S comma 1 per ogni giorno necessario all'Impresa per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 17 S "Condizione particolare di risoluzione".
19. *< eventuale, in caso di subappalto con subappaltatore nominato sub responsabile al trattamento:* Nel caso in cui, come previsto all'articolo 20 S "Nomina Responsabile del

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CATI per la realizzazione dell'indagine continua sulle forze di lavoro per ISTAT – edizione 2 — ID 2131

Allegato 4 bis – Schema di contratto - Condizioni Speciali



trattamento – Istruzioni”, all’esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiute dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, la Committente applicherà all’Impresa - Responsabile primario del trattamento - una penale pari all’1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all’art. 15 S “Corrispettivo” comma 1 per ogni giorno necessario per l’adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all’art. 17 S “condizione particolare di risoluzione”>.

20. Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all’art. 3 G “Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro -Inadempienze contributive e retributive”, resta salvo il diverso termine indicato.
21. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
22. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere ad ISTAT l’ammontare di eventuali oneri che lo stesso dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
23. La Committente, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all’articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo.
24. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato “Corrispettivo”, comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
25. I rilievi saranno emessi dal Direttore dell’Esecuzione dell’ISTAT e saranno formalizzati attraverso una nota di rilievo, ognuna delle quali potrà contenerne uno o più. La reiterazione e l’accumulo di rilievi dà luogo all’applicazione delle relative penali nelle ipotesi disciplinate ai commi che precedono.
26. Qualora l’Impresa ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre a ISTAT un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni.

ARTICOLO 15 S

CORRISPETTIVO

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l’affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CATI per la realizzazione dell’indagine continua sulle forze di lavoro per ISTAT – edizione 2 — ID 2131

Allegato 4 bis – Schema di contratto - Condizioni Speciali



contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare per conto dell'ISTAT (nel seguito del presente articolo "*Titolare*") i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e per la durata dello stesso, impegnandosi ad effettuare le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto della normativa vigente (Regolamento UE/2016/679 nel seguito anche solo "*Regolamento UE*", D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, allegato decreto legislativo n. 196/2003 - nel seguito del presente articolo collettivamente "*Normativa in tema di trattamento dei dati personali*") e delle istruzioni nel seguito fornite o successivamente impartite dal Titolare

2. Il Responsabile ha dichiarato di possedere garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
3. Le finalità del trattamento dei dati personali effettuato dal Responsabile per conto del Titolare sono: attività di raccolta dati prevista dal Programma statistico nazionale nell'ambito dell'indagine sulle forze di lavoro al fine di acquisire stime sull'occupazione, disoccupazione e inattività.
4. Il tipo di dati personali trattati dal Responsabile per conto del Titolare in ragione delle attività oggetto del contratto sono: i) dati personali di natura comune (es. dati anagrafici e di contatto ecc.), forniti dal Titolare ai fini dell'organizzazione delle interviste e del contatto dei rispondenti o raccolti dal Responsabile tramite il questionario di rilevazione; ii) dati relativi a categorie particolari di dati personali (art. 9 Regolamento UE 2016/679), raccolti tramite il questionario di rilevazione.
5. In relazione ai dati personali di cui al punto precedente, le categorie di interessati sono il campione di famiglie residenti sul territorio nazionale rientranti nel campione individuato dal Titolare.
6. Nel trattamento dei dati personali effettuato per conto del Titolare, il Responsabile si impegna a:
 - a. rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - b. trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c. trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate e a far osservare tali istruzioni anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto ai sensi della successiva lett. d); nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Responsabile deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;



- d. autorizzare al trattamento dei dati con atto scritto, eventualmente anche per categorie omogenee di incarico, tutte le persone coinvolte nelle attività svolte per conto del Titolare (nel seguito del presente articolo *“persone autorizzate”*):
 - o definendo, con il medesimo atto, l’ambito di trattamento autorizzato in relazione agli specifici compiti ad esse assegnati, in conformità al principio di minimizzazione dei dati;
 - o assicurando che esse ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali anche mediante l’utilizzo di manuali operativi/di istruzioni;
 - o impartendo ad esse istruzioni sulle modalità con cui deve essere svolto il trattamento, tenuto conto delle specificità dei compiti assegnati;
 - o vigilando sul rispetto delle istruzioni impartite;
 - o assicurando che esse si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposte ad un obbligo legale appropriato di segretezza, anche per il periodo successivo all’estinzione del rapporto contrattuale;
 - e. garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali trattati nell’ambito del presente contratto;
 - f. adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).
 - g. valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - h. su richiesta del Titolare, assistere quest’ultimo nello svolgimento della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, conformemente all’articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall’articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
 - i. ai sensi dell’art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell’Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell’art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
7. Tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile si impegna a fornire al Titolare un Piano di misure di sicurezza - concordato con il medesimo - atto a presidiare i dati ed i sistemi, che tenga conto di misure organizzative (procedurali e documentali) e tecniche (sia fisiche che logiche) e che assicuri, anche attraverso aggiornamenti periodici, la continuità operativa dei sistemi informativi utilizzati dal responsabile. Tale Piano è volto a mettere in atto

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l’affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CATI per la realizzazione dell’indagine continua sulle forze di lavoro per ISTAT – edizione 2 — ID 2131

Allegato 4 bis – Schema di contratto - Condizioni Speciali



9. Il Responsabile deve assicurare che siano fornite agli interessati (famiglie e individui) in ogni occasione di contatto tutte le informazioni relative al trattamento dei dati previste dall'art. 13 del Regolamento UE, coerentemente con quanto indicato nella lettera inviata dal Titolare agli interessati e con le istruzioni impartite dallo stesso Titolare.
10. Il Responsabile deve assicurare che le operazioni di raccolta dei dati si svolgano nel rispetto delle specifiche e delle istruzioni impartite dal Titolare e dell'art. 9 delle Regole deontologiche per trattamenti di dati personali a scopi statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale (allegato A al d.lgs. n. 196/2003), con particolare riguardo alla necessità che l'intervistatore:
 - o renda nota all'interessato la propria identità, la propria funzione e le finalità della raccolta;
 - o fornisca le informazioni di cui al precedente punto 10 e ogni altro chiarimento che consenta all'interessato di rispondere in modo adeguato e consapevole, con particolare riguardo alla obbligatorietà o facoltatività della risposta;
 - o in presenza di categorie vulnerabili (anziani, minori, malati, ecc.), adotti un linguaggio adeguato sia al momento del primo contatto che durante l'intervista;
 - o non raccolga presso gli interessati dati diversi da quelli previsti dai questionari predisposti dal Titolare;
 - o assicuri cura e diligenza nella raccolta delle informazioni e nella loro custodia, attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare.
11. Il Responsabile deve assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile, quest'ultimo è tenuto a:
 - o inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare all'indirizzo: responsabileprotezionedati@istat.it;
 - o supportare il Titolare al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti dall'art. 12 del Regolamento UE.
12. In caso di violazione dei dati personali (art. 33, comma 2, del Regolamento UE), il Responsabile è tenuto a:
 - o informare tempestivamente il Titolare (responsabileprotezionedati@istat.it);
 - o individuare e adottare, in collaborazione con il Titolare, le misure necessarie a porre rimedio alla violazione dei dati personali o ad attenuarne gli effetti negativi per gli interessati;
 - o assistere il Titolare nell'ottemperare agli obblighi di notifica di tale violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione agli interessati, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, in particolare fornendo le informazioni e la documentazione in proprio possesso o in possesso di suoi sub-Responsabili.
13. Il Responsabile deve segnalare al Titolare le problematiche riscontrate in ordine all'applicazione della normativa in tema di protezione dei dati personali.
14. Il Responsabile deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CATI per la realizzazione dell'indagine continua sulle forze di lavoro per ISTAT – edizione 2 — ID 2131

Allegato 4 bis – Schema di contratto - Condizioni Speciali



Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.

15. Il Responsabile deve informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, in merito a qualsiasi richiesta di comunicazione dei dati personali trattati per conto dello stesso, presentata da autorità giudiziarie o di polizia.
16. Il Responsabile deve mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate e il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, il Titolare applicherà la penale di cui all'art. 17 S e diffiderà il Responsabile ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, il Titolare potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
17. Il Responsabile deve comunicare al Titolare del trattamento il nome e i dati di contatto del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'art. 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare. Nel caso in cui il Responsabile per la protezione dei dati non sia stato nominato, in quanto la designazione dello stesso non è obbligatoria ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE, il Responsabile è tenuto a comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del proprio "Referente per le attività di trattamento dei dati" effettuate per conto del Titolare in esecuzione del presente contratto, il quale collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
18. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile, su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto i metodi di cancellazione sicura e definitiva con i quali si è proceduto a tale operazione.
19. Il Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante *"Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema"*.
20. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna a operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CATI per la realizzazione dell'indagine continua sulle forze di lavoro per ISTAT – edizione 2 — ID 2131

Allegato 4 bis – Schema di contratto - Condizioni Speciali



Articolo 14 G – Subappalto;
Articolo 15 G- Foro esclusivo;
Articolo 16 G -Trattamento dei dati personali;
Articolo 17 G - Risoluzione;
Articolo 18 G - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

L’Impresa

_____ e legale rappresentante <*inserire carica*>

(Firmato digitalmente)